



REGIONE TOSCANA

Consiglio Regionale

AGO - CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA  
19 NOV. 2019  
N. 17470 / 2.6

CONSIGLIO REGIONALE della TOSCANA  
X<sup>A</sup> LEGISLATURA  
PDL N. 416

Firenze, 11 novembre 2019

Al Presidente del Consiglio regionale

**Oggetto: Proposta di legge**

*Disposizioni per favorire la coesione e la solidarietà sociale mediante azioni a corrispettivo sociale*

D'iniziativa dei Consiglieri:

ENRICO SOSTEGNI

LEONARDO MARRAS

ILARIA BUGETTI

GIACOMO BUGUANI

CARPIROSI, FIAMMETTA

GIANNI ANSELMI

ANTONIO MARCO

SIMONE TARTARO   
NICOLA CIOZZINI

LUCIA DE ROBERTIS  
STEFANO BACCALI  
MONIA MONNI fel.  
MAREO NICCOLI Marco Niccolò  
MASSIMO BALDI Mo B  
ILARIA GIOVANNETTI Iaria Gioiannetti  
ALESSANDRA NARDINI Alessa N

## **Proposta di legge regionale**

### **Disposizioni per favorire la coesione e la solidarietà sociale mediante azioni a corrispettivo sociale**

#### Sommario

#### Preambolo

Art. 1 – Finalità

Art. 2 – Definizioni

Art. 3 – Azioni a corrispettivo sociale

Art. 4 – Realizzazione delle azioni a corrispettivo sociale

Art. 5 – Compiti della Regione

Art. 6 – Soggetti del welfare generativo

Art. 7 – Registro delle proposte di azione a corrispettivo sociale

Art. 8 – Procedure per la realizzazione di azioni a corrispettivo sociale

Art. 9 – Assicurazione

Art. 10 – Misurazione del valore rigenerato e del rendimento delle risorse

Art. 11 – Rapporto annuale

#### Preambolo

### **Il Consiglio regionale**

Visto l'articolo 117, terzo e quarto comma, 118, quarto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere c) e m bis) dello Statuto;

Considerato quanto segue:

1. il Piano sanitario sociale integrato regionale 2018-2020, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione 9 ottobre 2019, n. 73, prevede un innovativo percorso di partecipazione della persona al

sistema di welfare regionale, costituito dal coinvolgimento del soggetto beneficiario di un intervento pubblico, il quale volontariamente può realizzare azioni a vantaggio della collettività, quale espressione del principio di solidarietà sociale. "Tali azioni comportano il coinvolgimento attivo e responsabile della persona, al fine di restituire alla società, sotto altra forma, quello che ha ricevuto attraverso gli interventi sociali di cui ha beneficiato. Al rendimento economico e sociale per l'intera collettività, si somma, dunque, il rendimento personale del singolo soggetto coinvolto, il quale è chiamato, in questo modo, a rafforzare i legami sociali, a partecipare a vario titolo alla vita sociale e, più in generale, è guidato nel processo di piena formazione della sua persona. In quest'ottica, la persona che beneficia di un intervento di welfare si colloca attivamente al centro delle politiche sociali regionali ed è direttamente coinvolta nella comunità sociale che essa stessa contribuisce a rigenerare. Tali innovativi percorsi di inclusione possono essere sperimentati sul territorio regionale, anche in vista di un possibile intervento normativo che fornisca una cornice di riferimento per la realizzazione di adeguate procedure amministrative.";

2. si tratta di un sistema denominato welfare generativo, che si fonda sulla responsabilizzazione dei soggetti destinatari di interventi di sostegno. Emerge in tale modo il valore rigenerativo e di rendimento economico, sociale e personale, delle prestazioni che vengono erogate, in quanto capaci di produrre un vantaggio per la collettività attraverso le azioni a corrispettivo sociale (ACS), che comportano il coinvolgimento attivo e responsabilizzante da parte del soggetto destinatario di interventi di sostegno;

3. le azioni a corrispettivo sociale sono quindi attività finalizzate a rafforzare i legami sociali, a favorire le persone deboli e svantaggiate nella partecipazione alla vita sociale, a promuovere a vantaggio di tutti il patrimonio culturale e ambientale delle comunità; in generale, ad accrescere il capitale sociale locale e regionale;

4. al rendimento economico e sociale per l'intera collettività, si somma il rendimento personale del singolo soggetto coinvolto, il quale è chiamato, in questo modo, a rafforzare i legami sociali, a partecipare a vario titolo alla vita sociale e, più in generale, è guidato nel processo di piena formazione della sua persona;

5. attraverso il percorso individuato dalla presente legge la persona che beneficia di un intervento di welfare si colloca attivamente al centro delle politiche sociali regionali ed è direttamente coinvolta nella comunità sociale che essa stessa contribuisce a rigenerare;

6. al fine di favorire la realizzazioni di azioni di welfare generativo è necessario che la Regione fornisca una cornice di riferimento per la realizzazione di adeguate procedure amministrative in grado di disciplinare tale innovativo percorso di inclusione. Vengono, pertanto, definite le azioni a corrispettivo sociale, le modalità di realizzazione delle stesse, i compiti della Regione, le procedure per la realizzazione di tali azioni a corrispettivo sociale e le attività di misurazione del valore rigenerato e del rendimento delle risorse;

## Approva la presente legge

### Art. 1

#### *(Finalità)*

1. Con la presente legge la Regione Toscana definisce i principi per favorire la coesione e la solidarietà sociale mediante azioni a corrispettivo sociale nell'esercizio delle proprie competenze legislative, di programmazione e di gestione delle politiche sociali e sociosanitarie e delle politiche attive del lavoro, in attuazione degli articoli 2, 3, 38, 117, commi 3 e 4 e 118 della Costituzione, nonché degli articoli 3 commi 2 e 3, 4, 58 e 59 dello Statuto della Regione Toscana.

### Art. 2

#### *(Definizioni)*

1. Ai fini della presente legge regionale, si intende per:

a) welfare generativo: l'insieme delle modalità di rigenerazione e rendimento delle risorse a disposizione nell'ambito delle politiche sociali e sociosanitarie e delle politiche attive del lavoro, mediante la responsabilizzazione dei soggetti destinatari di interventi di sostegno economico da impegnare nella realizzazione di azioni a corrispettivo sociale a vantaggio della collettività;

b) azioni a corrispettivo sociale: attività che richiedono il coinvolgimento volontario, attivo e responsabilizzante del soggetto destinatario di interventi di sostegno economico, finalizzate alla realizzazione di risultati di impatto sociale a livello locale e regionale, e finalizzate al pieno sviluppo della persona e dell'espressione delle sue capacità nell'esercizio dei diritti fondamentali nelle materie di competenza regionale. Sono realizzate alla luce del principio di gratuità.

### Art. 3

#### *(Azioni a corrispettivo sociale)*

1. Le azioni a corrispettivo sociale, in attuazione dei principi costituzionali hanno la finalità di:

a) perseguire il bene comune mediante l'incremento della coesione e della solidarietà sociale;

b) favorire il pieno sviluppo delle persone destinatarie di interventi di sostegno economico e l'espressione delle loro capacità, valorizzando l'apporto che le stesse possono offrire nei diversi ambiti di svolgimento;

c) realizzare il principio di solidarietà inteso come apporto responsabile di tutti alla costruzione del bene comune;

d) promuovere lo sviluppo di soluzioni e buone pratiche che valorizzano e incrementano le risorse disponibili all'interno del sistema di welfare regionale.

#### Art. 4

##### *(Realizzazione delle azioni a corrispettivo sociale)*

1. Le azioni a corrispettivo sociale sono realizzate dai soggetti beneficiari:

- a) degli interventi finalizzati a rimuovere e superare condizioni di bisogno e difficoltà della persona, di cui alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) e alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);
- b) degli interventi di politica attiva del lavoro, di cui alla legge regionale 8 giugno 2018, n. 28 (Agenzia regionale toscana per l'impiego "ARTI". Modifiche alla l.r. 32/2002. Disposizioni di riordino del mercato del lavoro);
- c) degli ammortizzatori in deroga erogati ai sensi della deliberazione di Giunta regionale del 31 luglio 2017, n. 842;
- d) di ogni altro intervento di sostegno al reddito di carattere continuativo che sia posto in essere dall'amministrazione regionale, anche in via sperimentale.

#### Art. 5

##### *(Compiti della Regione)*

1. Nel rispetto delle competenze costituzionalmente riconosciute dei vari livelli di governo, la Regione definisce in sede di programmazione i criteri generali per la realizzazione di strategie di welfare generativo e gli elementi qualificanti le azioni a corrispettivo sociale nei seguenti settori di intervento:

- a) tutela della salute e assistenza sociale;
- b) valorizzazione dell'ambiente e dell'ecosistema;
- c) valorizzazione della cultura;
- d) educazione e istruzione;
- e) inclusione sociale, pari opportunità e superamento di ogni forma di discriminazione;
- f) sistema della protezione civile.

## Art. 6

### *(Soggetti del welfare generativo)*

1. Partecipano al sistema regionale di coesione e solidarietà sociale attraverso una sistematica collaborazione:
  - a) i Comuni singoli e associati, secondo le rispettive competenze e funzioni;
  - b) gli enti del terzo settore, comprese le imprese sociali e gli enti religiosi;
  - c) i cittadini associati, che si attivano per la cura dei beni comuni e per lo svolgimento di attività di utilità sociale;
  - d) ogni altro ente pubblico o privato che intenda promuovere azioni a corrispettivo sociale;
  - e) i soggetti che realizzano azioni a corrispettivo sociale.
2. I Comuni, singoli e associati, svolgono le seguenti funzioni:
  - a) promozione, regolazione, monitoraggio e valutazione delle azioni di corrispettivo sociale;
  - b) gestione del registro di cui all'articolo 7, comma 1;
3. L'ambito ottimale per la realizzazione delle attività di cui al comma 2 è la zona-distretto sociosanitaria.
4. I soggetti di cui comma 1, lettere b), c) e d) presentano proposte di azioni a corrispettivo sociale e ne coordinano la realizzazione.

## Art. 7

### *(Registro delle proposte di azione a corrispettivo sociale)*

1. E' istituito il registro delle proposte di azione a corrispettivo sociale.
2. Il registro è gestito, all'interno delle zone distretto, da Comuni singoli o da un Comune capofila di comuni associati, o dalla Società della salute.
3. I soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettere b), c) e d), operanti l'ambito territoriale della zona-distretto, presentano al Comune o alla Società della salute responsabile della tenuta del Registro, proposte di azioni a corrispettivo sociale.
4. Sono iscritte al registro le proposte di azioni a corrispettivo sociale contenenti tutti i seguenti elementi:
  - a) la definizione dell'azione che si intende realizzare;
  - b) la durata temporanea dell'azione, definita secondo i criteri stabili dal regolamento di cui

all'articolo 8;

c) l'indicazione della persona responsabile della realizzazione dell'azione;

d) la stima delle risorse che si intendono generare, quale valore sociale dell'azione.

5. Il registro da indicazione delle azioni a corrispettivo sociale in fase di realizzazione, anche ai fini della ulteriore partecipazione ad esse.

6. I soggetti di cui al comma 2 adottano un regolamento per la gestione del registro conforme al regolamento tipo, emanato dalla Regione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 8

##### *(Procedure per la realizzazione di azioni a corrispettivo sociale)*

1. Gli enti che hanno erogato le prestazioni di cui all'articolo 4, comma 1, sottopongono ai destinatari degli interventi l'elenco delle azioni a corrispettivo sociale contenute nel registro di cui all'articolo 7.

2. Ciascun destinatario di interventi individua l'azione a corrispettivo sociale che intende realizzare, e a tale fine sottoscrive con il comune di riferimento e il soggetto che ha proposto l'azione a corrispettivo sociale un accordo per la sua attuazione.

3. Con regolamento regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge regionale, sono definiti:

a) i criteri per la definizione dei tetti massimi di impegno orario settimanale e della durata delle azioni a corrispettivo sociale;

b) le modalità di monitoraggio e rendicontazione delle azioni a corrispettivo sociale;

c) le misure necessarie a garantire la proporzionalità delle azioni a corrispettivo sociale rispetto agli interventi erogati ai beneficiari di cui all'articolo 4.

#### Art. 9

##### *(Assicurazione)*

1. La realizzazione delle azioni a corrispettivo sociale è coperta dall'assicurazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi.



## Art. 10

### *(Misurazione del valore rigenerato e del rendimento delle risorse)*

1. I Comuni, singoli o associati, e le Società della salute provvedono alla misurazione del valore sociale prodotto dalle azioni a corrispettivo sociale realizzate nel proprio ambito territoriale, tenendo conto:
  - a) del valore economico generato, rapportato al costo della prestazione erogata;
  - b) dell'esito individuale e dell'impatto sociale delle azioni, con particolare riguardo al prestatore di esse e a coloro che ne beneficiano.
2. I risultati della misurazione sono pubblicati in una apposita sezione del registro, nel quale è iscritta l'azione a corrispettivo sociale di riferimento, e sono valorizzati nell'ambito dell'attività di rendicontazione economica e sociale del soggetto che ha proposto l'azione a corrispettivo sociale.
3. Gli esiti delle misurazioni, aggregati a livello di zona distretto, possono essere considerati nell'ambito della programmazione locale di settore.

## Art. 11

### *(Rapporto annuale)*

1. Entro il 31 marzo di ogni anno, i Comuni, singoli o associati, e le società della salute trasmettono alla Giunta regionale i dati relativi alle azioni a corrispettivo sociale realizzate. Sulla base di tali dati, la Giunta regionale predispone e rende pubblico un rapporto annuale di monitoraggio, nel quale sono evidenziate la diffusione delle azioni a corrispettivo sociale e il relativo valore sociale prodotto.

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta di legge si prefigge di collegare l'erogazione di una prestazione del sistema di welfare, tesa a garantire un diritto sociale, alla possibilità di attivare, nel medesimo soggetto destinatario della prestazione, un impegno sociale volontario a vantaggio della collettività, secondo la prospettiva del cosiddetto welfare generativo. Questa prospettiva prevede di affiancare al welfare tradizionale, fondato sulla funzione della raccolta e della redistribuzione delle risorse, un modello di welfare incentrato sulla rigenerazione delle risorse investite, attraverso la responsabilizzazione dei soggetti destinatari nel perseguimento di obiettivi di sviluppo sociale. Al soggetto che beneficia di un intervento pubblico per la garanzia di un suo diritto sociale viene offerta la possibilità di impegnarsi per "restituire" alla società, sotto altra forma e comunque a carattere volontario, quello che ha ricevuto, attraverso delle azioni a corrispettivo sociale che richiedono il suo coinvolgimento attivo e responsabilizzante.

Il Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale 2018-2020 si pone, tra i suoi obiettivi, quello di contrastare le disuguaglianze, proponendo progetti di vita e di cura rivolti alle singole persone, ai loro bisogni e alle loro aspettative, anche attraverso l'aggiornamento dei modelli di *care* (cura ed assistenza). Lo stesso Piano prevede di favorire spazi d'intervento ispirati a un modello di welfare generativo che mirano all'attivazione di azioni di responsabilizzazione e di coinvolgimento attivo dei beneficiari di talune prestazioni, al fine di aumentare il rendimento degli interventi attuati a beneficio dell'intera comunità.

### Dettaglio articolato

L'**articolo 1** stabilisce le finalità della proposta di legge. La Regione Toscana definisce, tramite il presente intervento legislativo, i principi per favorire la coesione e la solidarietà sociale mediante azioni a corrispettivo sociale, la cui definizione, assieme al concetto di welfare generativo, viene demandata all'**articolo 2**. In particolare, le azioni a corrispettivo sociale (**articolo 3**) hanno la finalità di perseguire il bene comune mediante l'incremento della coesione e della solidarietà sociale; favorire il pieno sviluppo delle persone destinatarie di interventi di sostegno economico; realizzare il principio di solidarietà inteso come apporto responsabile di tutti alla costruzione del bene comune; promuovere lo sviluppo di soluzioni e buone pratiche all'interno del sistema di welfare regionale.

La realizzazione delle azioni a corrispettivo sociale (**articolo 4**) sono realizzate dai soggetti beneficiari di interventi di welfare, di politica attiva del lavoro, degli ammortizzatori in deroga e di ogni altro intervento di sostegno al reddito posto in essere dalla Regione in modo continuativo.

All'**articolo 5** vengono definiti i settori di intervento nei quali potranno essere realizzate tali azioni, ovvero la tutela della salute e assistenza sociale, la valorizzazione dell'ambiente e dell'ecosistema, la valorizzazione della cultura, dell'educazione e istruzione, l'inclusione sociale, le pari opportunità, la lotta a ogni forma di discriminazione e, infine, il sistema della protezione civile. Alla Regione spetta il

compito di definire in sede di programmazione i criteri generali per la realizzazione di strategie di welfare generativo per tali settori richiamati nell'articolo.

La proposta di legge, all'**articolo 6** individua i seguenti soggetti che possono partecipare alle azioni di welfare generativo: i Comuni singoli e associati, gli enti del terzo settore, le associazioni di cittadini che si attivano per la cura dei beni comuni o per attività sociali, ogni altro ente pubblico o privato e, infine, i medesimi soggetti che realizzano azioni a corrispettivo sociale. Ai Comuni spettano le funzioni di promozione, regolazione e valutazione di tali azioni, nonché la gestione del registro delle proposte di azione a corrispettivo sociale, così come disciplinato al successivo articolo 7. Spetta agli enti del Terzo settore, ai cittadini associati attivati per la cura di beni comuni e agli enti pubblici o privati la possibilità di poter presentare proposte di azione a corrispettivo sociale, coordinandone la realizzazione.

L'**articolo 7** istituisce e definisce le modalità di gestione del registro delle proposte di azione a corrispettivo sociale. Tale registro è gestito, all'interno delle zone distretto, da Comuni singoli o da un Comune capofila di comuni associati, o dalla Società della salute. Il registro prevede l'iscrizione delle eventuali proposte di azioni a corrispettivo sociale e dei contenenti che dovranno eventualmente avere (definizione dell'azione, durata, indicazione della persona responsabile, ecc.). Ai fini della gestione di tale registro, i soggetti deputati alla gestione adottano un regolamento, conforme al regolamento tipo che dovrà essere emanato dalla stessa Regione Toscana entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente proposta di legge.

L'**articolo 8** individua le procedure per la realizzazione di azioni a corrispettivo sociale, ovvero le modalità secondo le quali gli enti deputati sottopongono ai destinatari l'elenco delle azioni a corrispettivo sociale contenute nel registro. Spetterà al regolamento regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente proposta di legge, definire i criteri e le modalità di svolgimento di tali azioni.

L'**articolo 9** dispone in merito alla assicurazione contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle azioni a corrispettivo sociale.

Gli **articoli 10 e 11** definiscono, rispettivamente, le modalità di svolgimento da parte dei Comuni (singoli o associati) e delle Società della salute, della misurazione del valore rigenerato, e la predisposizione di un rapporto annuale di monitoraggio, da parte della Giunta regionale, nel quale sono evidenziate la diffusione delle azioni a corrispettivo sociale e il relativo valore sociale prodotto.

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

Proposta di legge d'iniziativa consiliare

Oggetto :

*Disposizioni per favorire la coesione e la solidarietà sociale mediante azioni a corrispettivo sociale*

Soggetto proponente :

Primo firmatario: Enrico Sostegni

Copertura finanziaria :

- Oneri a carico del bilancio regionale . Attuazione amministrativa di competenza della struttura gestionale della Giunta regionale .
- Oneri a carico del bilancio del Consiglio regionale. Attuazione amministrativa di competenza del Segretariato generale del Consiglio

Tipologia della proposta di legge

Il Settore/Soggetto di competenza dell'ambito di intervento indica se la proposta di legge:

- prevede spese a carattere continuativo e non obbligatorio, determinando gli obiettivi da raggiungere, le procedure da seguire e le caratteristiche dei relativi interventi regionali, che comportano la quantificazione dell'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione del Consiglio - o in alternativa del bilancio regionale - rinviando ai successivi bilanci annuali e pluriennali del Consiglio - o in alternativa del bilancio regionale - la decisione in ordine alle risorse da destinare a tali finalità (art. 13, comma 1, lett. a) l.r. 1/2015)
- dispone spese a carattere annuale o pluriennale (art. 13, comma 1, lett. b) l.r. 1/2015) sul bilancio del Consiglio - o in alternativa del bilancio regionale - indicando l'ammontare complessivo della spesa e la quota relativa a ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione in corso ed a quelli successivi ai quali si rinvia per la relativa copertura finanziaria
- prevede spese a carattere obbligatorio che definiscono l'attività e gli interventi regionali in modo tale da predeterminarne indirettamente l'ammontare dei relativi stanziamenti, attraverso il riconoscimento a terzi del diritto ad ottenere prestazioni finanziarie o mediante la creazione di automatismi di spesa (art. 13, comma 1, lett. c), l.r. 1/2015)
- varia il gettito delle entrate (art. 13, comma 1, lett. d) l.r. 1/2015)
- non si prevedono spese a carico del bilancio del Consiglio Regionale**

Spazio per nota esplicativa elementi relativi alla fattispecie sopra selezionata

---

**Non si prevedono spese a carico del bilancio della Regione Toscana/ del Consiglio Regionale**

---

**Oneri finanziari previsti dall'approvazione della proposta di legge :**

Il Settore/Soggetto di competenza dell'ambito di intervento della proposta di legge illustra i criteri ed il metodo utilizzato per :

- quantificare nuovi oneri a carico del bilancio triennale derivanti dalla proposta di legge
- quantificare il costo o il risparmio complessivo derivante della proposta in esame sul bilancio triennale in vigore
- quantificare il costo o il risparmio complessivo derivante della proposta in esame sui futuri esercizi finanziari
- dimostrare l'eventuale invarianza di spesa
- puntualizzare nel dettaglio le singole voci di incremento e/o di riduzione di spesa
- esplicitare il metodo seguito per la definizione degli oneri finanziari che derivano dalla proposta in esame
- individuare la tipologia di spesa/entrata di parte corrente o in conto capitale
- attestare la sussistenza della clausola di non onerosità
- .....

La proposta di legge produce sulle previsioni attuali del bilancio finanziario :

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Totale
Missione				
Programma				
Titolo				
Totale	0	0	0	0

Spazio per nota esplicativa elementi relativi alla fattispecie sopra selezionata

---



---

## Metodologie di quantificazione utilizzate:

### Analisi qualitativa

La proposta di legge in oggetto non comporta spese aggiuntive a carico del bilancio regionale. Essa interviene con l'obiettivo di collegare l'erogazione di una prestazione del sistema di welfare, tesa a garantire un diritto sociale, alla possibilità di attivare, nel medesimo soggetto destinatario della prestazione, un impegno sociale volontario a vantaggio della collettività, secondo la prospettiva del cosiddetto welfare generativo. Questa prospettiva prevede di affiancare al welfare tradizionale, fondato sulla funzione della raccolta e della redistribuzione delle risorse, un modello di welfare incentrato sulla rigenerazione delle risorse investite, attraverso la responsabilizzazione dei soggetti destinatari nel perseguimento di obiettivi di sviluppo sociale.

Spazio per nota esplicativa elementi relativi alla fattispecie sopra indicata

### Copertura finanziaria:

Il Settore Bilancio e Finanze sulla base della quantificazione egli oneri previsti dalla proposta di legge verifica la possibile

- variazione al bilancio finanziario con riduzione dello stanziamento su altre Missioni e Programmi
- utilizzo delle risorse stanziate sul bilancio finanziario del Consiglio regionale nel fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi di iniziativa consiliare che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio del Consiglio ( se grava sul bilancio regionale la verifica la deve fare il Settore competente in materia di bilancio della Giunta )
- invarianza della spesa dando atto che la copertura finanziaria sussiste sulle attuali previsioni o mediante contestuale compensazione nell'ambito della medesima Missione e Programma
- il fondo di riserva per spese impreviste relative ad iniziative di legge destinate a far fronte ad eventi straordinari e sopravvenuti dopo l'approvazione del bilancio del consiglio regionale e che in ogni caso non impegnano bilanci futuri con carattere di continuità
- variazione al bilancio finanziario con risorse reperite tramite incremento del trasferimento concernente il proprio fabbisogno da parte del bilancio regionale
- variazione al bilancio finanziario con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle già previste
- copertura di minori entrate con contestuale variazione al bilancio finanziario vigente per consequenziali riduzioni di previsioni di spesa
- imputazione sugli esercizi successivi a quelli considerati dal bilancio di previsione purché i relativi oneri abbiano nel tempo un andamento costante o raggiungano l'importo maggiore nel periodo considerato dal bilancio di previsione ( art. 14 comma 5 l.r. 1/2015 )

Sulla base dei criteri di cui sopra il Settore bilancio e finanze quantifica l'incremento o la riduzione che la proposta di legge produce sulle previsioni attuali del bilancio finanziario :

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Totale
Missione				
Programma				
Titolo				
Totale	0	0	0	0

Spazio per nota esplicativa elementi relativi alla fattispecie sopra indicata

---

---

## SCHEDA AIUTI DI STATO

Amministrazione proponente: Regione

(indicare se: Regione, Ente, Agenzia, ecc)

Tipologia del provvedimento: Legge regionale

(legge regionale, emendamenti, ecc.)

Descrizione dell'intervento: La proposta di legge in oggetto interviene con l'obiettivo di collegare l'erogazione di una prestazione del sistema di welfare, tesa a garantire un diritto sociale, alla possibilità di attivare, nel medesimo soggetto destinatario della prestazione, un impegno sociale volontario a vantaggio della collettività, secondo la prospettiva del cosiddetto welfare generativo. Questa prospettiva prevede di affiancare al welfare tradizionale, fondato sulla funzione della raccolta e della redistribuzione delle risorse, un modello di welfare incentrato sulla rigenerazione delle risorse investite, attraverso la responsabilizzazione dei soggetti destinatari nel perseguimento di obiettivi di sviluppo sociale.

(indicare l'obiettivo principale, la durata, stanziamento complessivo, stanziamento annuale, ammontare stimato per beneficiario)

### I SEZIONE: CRITERI PER VERIFICARE L'EVENTUALE PRESENZA DI UN AIUTO DI STATO

#### 1. RISORSE PUBBLICHE

- 1.a. *Impiego di risorse pubbliche*

SI

NO

1.a1  il vantaggio è concesso a valere su risorse del bilancio pubblico delle Autorità nazionali o del bilancio di altri enti pubblici sulla cui destinazione le Autorità nazionali esercitano la propria discrezionalità (es.: statali, regionali, Fondi Strutturali e di Investimento europei (SIE)); oppure

1.a2  il vantaggio è concesso a valere su risorse che non originano direttamente o indirettamente dall'Autorità pubblica, ma che originano da soggetti privati e sulle quali tuttavia l'Autorità pubblica esercita il controllo in termini di influenza dominante sulla destinazione d'uso delle stesse (es.tributi parafiscali o contributi privati resi obbligatori da un atto dell'Autorità pubblica).



Altro (specificare):

---

---

---

FORSE

(specificare dubbi):

---

---

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 1.a, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Nel caso venga risposto SI al punto 1.a si prosegue la compilazione della scheda.

- 1.b. *Risorse imputabili all'autorità pubblica*

SI

NO

il vantaggio è concesso direttamente dall'Autorità pubblica in quanto parte integrante dell'amministrazione pubblica [è il caso di risposta positiva al punto 1.a.1]; oppure

il vantaggio è concesso attraverso intermediari (istituti di credito, agenzie, società finanziarie) che agiscono sotto il controllo dell'Autorità pubblica (azionariato, diritti di voto, nomine del presidente e dei membri dei rispettivi consigli d'amministrazione) o su direttiva dell'Autorità pubblica.

Altro (specificare):

---

---

---

FORSE

(specificare dubbi):

---

---

---

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 1.b, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Se si è risposto **NO** ad entrambi i punti 1.a e 1.b, **non** compilare i successivi punti 2 e 3.

## **2. BENEFICIARI E SELETTIVITÀ**

Le norme in materia di aiuti di Stato si applicano solo se il beneficiario è **un'impresa**. Per impresa si intende qualsiasi ente che esercita **attività economica**, ovvero una attività che consiste nell'offrire beni e servizi in un mercato, a prescindere dal suo stato giuridico (pubblico o privato) e dalle modalità di finanziamento, nonché dal conseguimento dello scopo di lucro.

- 2.a Attività economica

L'aiuto viene concesso in relazione ad un'attività economica?

SI

NO

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 2.a, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi alla nozione di impresa e di attività economica forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

- 2.b. Presenza di selettività

SI

NO

La misura è selettiva perché avvantaggia in via diretta o indiretta solo alcune tipologie di imprese.

Indicare se la selettività riguarda imprese individuate per:

identità (aiuti ad hoc);

dimensione;

settore economico o attività (indicare quali : \_\_\_\_\_);

- area geografica<sup>1</sup> (indicare quale: \_\_\_\_\_);
- altre caratteristiche pre-determinate (ad esempio regimi rivolti solo a determinati soggetti giuridici, o solo ad imprese neo-costituite, ecc...);
- caso di finanziamento pubblico di infrastrutture ad utilizzo commerciale, attraverso la limitazione, di diritto o di fatto, dell'accesso all'infrastruttura solo a taluni utenti commerciali.
- Altro (specificare): \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**FORSE**

(specificare dubbi): \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 2.b, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi alla selettività forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Se si è risposto **NO** al presente punto 2, **non** compilare il successivo punto 3.

Se si è risposto **SI** ad entrambi i punti **1 e 2** compilare il successivo punto 3 per verificare la presenza di un aiuto di Stato.

**SI**

**NO**

**3. VANTAGGIO ECONOMICO**

Il **vantaggio economico** è un beneficio che una impresa non avrebbe potuto ottenere sul mercato (di norma perchè lo Stato ha concesso il vantaggio gratuitamente o contro una remunerazione insufficiente).

<sup>1</sup> Si ricorda che il diritto europeo fa divieto di condizionare le misure di aiuto all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato, fermo restando il principio di territorialità in base al quale l'attività dell'Amministrazione regionale per sé si rivolge al proprio territorio di competenza. Le misure di aiuto potranno pertanto rivolgersi ad imprese aventi unità operativa sul territorio regionale ma non potranno richiedere alle imprese beneficiarie di avervi sede legale

Per **impresa** si intende qualsiasi ente che esercita un'attività economica ai sensi della normativa europea e della Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01.

Se si è riposto SI:

Indicare lo strumento di aiuto che conferisce il vantaggio:

- sovvenzione diretta (contributi o sovvenzioni a fondo perduto);
- abbuono di interessi (contributo in conto interessi);
- agevolazioni fiscali (es. detrazioni d'imposta, riduzione della base imponibile, riduzione dell'aliquota);
- differimento dell'imposta (esoneri fiscali, ammortamento accelerato);
- riduzione dei contributi di previdenza sociale (oneri sociali e previdenziali);
- estinzione o riduzione del debito;
- cessioni di beni o servizi a prezzi inferiori a quelli di mercato;
- garanzia (concessione di garanzie a condizioni più favorevoli di quelle di mercato);
- prestito agevolato (mutuo a tasso agevolato);
- riduzione del rischio collegato ad un investimento in un'impresa o in una serie di imprese;
- finanziamento del rischio collegato ad un investimento in grandi imprese o imprese quotate nel listino ufficiale di una borsa valori o di un mercato regolamentato;
- partecipazione al capitale (l'apporto di nuovo capitale all'impresa si effettua in circostanze che non sarebbero accettabili per un investitore privato operante nelle normali condizioni di mercato);
- compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale, che non rispetta tutte e 4 le condizioni Altmark;
- nel caso delle infrastrutture:
  - per il Proprietario: riduzione dei costi di costruzione, estensione o ammodernamento;
  - per il Gestore: sollevamento da taluni oneri che il contratto di concessione riporrebbe in capo al gestore;
  - per l'Utente: condizioni agevolate per l'accesso e la fruizione dell'infrastruttura.

Altro (specificare): \_\_\_\_\_

FORSE

(specificare dubbi): \_\_\_\_\_

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 3, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi al vantaggio forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

In presenza dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 occorre presupporre che sia soddisfatto anche il criterio relativo alla potenziale distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi, fatti salvi i casi di cui alla Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01. In presenza dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 l'eventuale esclusione della distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi necessita di una indagine approfondita che non può essere fatta nel contesto della presente check-list.

**II SEZIONE: INDIVIDUAZIONE DEGLI STRUMENTI DI COMPATIBILITÀ E DELLE PROCEDURE AI FINI DELLA LEGALITÀ.**

- de minimis** ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013
- esenzione** dall'obbligo di notifica preventiva ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014 (regolamento generale di esenzione per categoria) - specificare sezione e articoli pertinenti \_\_\_\_\_

- notifica preventiva**, a seguito della decisione favorevole della Commissione, ai sensi degli Orientamenti e delle Linee guida di settore:

o indicare gli orientamenti di settore: \_\_\_\_\_

In mancanza di Orientamenti o linee guida specificare la disciplina di riferimento dell'aiuto in oggetto:

- disposizione diretta del Trattato (TFUE)**

o articolo 93

o articolo 107.2 - specificare la lettera pertinente: \_\_\_\_\_

o articolo 107.3 - specificare la lettera pertinente: \_\_\_\_\_

**disciplina sui Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG):**

o Regolamento (UE) n. 360/2012 (SIEG)

o Decisione 2012/21/UE di esenzione degli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di SIEG;

o Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70

o Disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2012/C 8/O3)

**Casi di pre notifica**

**Supporto del Distinct Body**

SI

NO

Indicare per quale sezione e/o punto/i specifico/i si è richiesto il supporto del Distinct Body:

**Parere del Distinct Body**

SI

NO

Se si è risposto FORSE ad una delle precedenti domande, il supporto del Distinct Body deve essere richiesto dagli uffici responsabili della compilazione della scheda e il parere reso dal Distinct Body deve essere allegato al modulo di notifica sulla piattaforma SANI2, alla richiesta al DPE di valutazione preliminare e sommaria delle misure GBER e ad ogni altra richiesta di parere che l'ufficio che predispone la misura di aiuto intende sottoporre al DPE.